

IL C. N. U. E LA RIFORMA

Il presente « documento », che alleghiamo come inserto al secondo numero del nostro periodico **Scelte Universitarie** affinché ne possano prendere conoscenza tutti i docenti e ricercatori universitari italiani, è stato presentato a suo tempo a tutti i Parlamentari e costituisce l'elaborazione e la messa a punto di un precedente « documento » che avevamo sottoposto ai membri della Commissione Pubblica Istruzione della Camera ed ai Partiti alla vigilia dell'esame della legge di riforma nella Commissione stessa.

Delle richieste contenute nel primo « documento » un buon numero sono state accolte, in tutto o in parte, altre sono rimaste inevase. Il presente « inserto », come detto, rappresenta la più recente messa a punto della linea del C.N.U. sui vari problemi della riforma universitaria.

Alcuni punti, per i quali le soluzioni proposte dalla Commissione P.I. della Camera sono pur risultate inadeguate o inaccettabili, non compaiono nel presente « documento », perchè al momento della stesura ci sembravano bisognosi di un'ulteriore meditazione ed elaborazione. Tale il problema vitale del diritto allo studio, per la soluzione del quale molto può essere fatto da una più stretta collaborazione con i Sindacati confederali della scuola e con gli studenti, un interlocutore fondamentale, quest'ultimo, che purtroppo manca da tempo al tavolo del confronto pacato e costruttivo. Tale anche il problema della ricerca scientifica nella nuova università, tema che al presente si trova in fase di avanzata elaborazione, in vista di una tavola rotonda nazionale, presso il gruppo degli amici milanesi e pavesi di Vegni, Rossi, Majorino, etc. Tali, infine, i temi chiave della gestione sociale dell'università e della « nuova didattica », che avranno uno spazio preminente nel Primo Congresso Nazionale che il C.N.U. si appresta a tenere.

Devo segnalare l'opera determinante del collega Gallinaro di Genova per tutti gli aspetti tecnico - sindacali del presente « documento ».

Piero A. Milani

PUNTI DA MODIFICARE	SPECIFICI EMENDAMENTI PROPOSTI
Consiglio di Dipartimento Assolutamente inaccettabile appare la riserva, prevista dall'art. 45, della direzione del dipartimento ai soli docenti che abbiano ottenuto la valutazione di cui all'art. 24 e cioè, in pratica, per molti anni, ai soli professori ordinari attuali. Ciò, oltre a riproporre un'intollerabile discriminazione tra i docenti c. d. unci, non trova riscontro neppure nella normativa del sistema attualmente vigente, in cui la direzione di istituto può essere affidata a professori incaricati ed assistenti e dove il professore straordinario è perfettamente eleggibile alla carica di Preside e di Rettore.	Art. 45, comma 2). Sopprimere l'inciso «che abbiano ottenuto la valutazione di cui allo art. 24».
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI Prima elezione del consiglio di ateneo, della giunta e del rettore Almeno in prima applicazione della legge il rettore deve poter essere anche un docente non di ruolo.	Art. 57, comma 2). Sostituire a: «... il consiglio di ateneo procede all'elezione del rettore e della giunta», la seguente espressione: <i>«...il consiglio di ateneo procede all'elezione della giunta e del rettore, il quale, in deroga al disposto del comma 5 dell'art. 43, può essere un docente anche non di ruolo».</i>
Composizione dei consigli di facoltà Per esigenza di certezza deve essere chiarita formalmente in alcuni punti quella che si ritiene la <i>ratio</i> della norma. E cioè: di quali consigli (di facoltà o di scuola di perfezionamento) facciano parte gli incaricati nelle scuole stesse ed a chi competa l'elettorato attivo, oltre che il passivo, per l'elezione dei rappresentanti degli incaricati stessi.	Art. 58, comma 1). Dopo: «...nelle scuole di perfezionamento o specializzazione funzionanti presso le facoltà universitarie, fanno parte dei rispettivi consigli», aggiungere: <i>«di facoltà».</i> <i>Ibidem.</i> Sostituire a «...essi vengono scelti mediante elezione tra gli stessi professori incaricati ... emanate dal rettore», la seguente espressione: <i>«essi vengono scelti mediante elezione cui partecipano, secondo norme immediatamente emanate dal rettore, gli stessi professori incaricati della facoltà che non siano professori di ruolo».</i>

PUNTI DA MODIFICARE	SPECIFICI EMENDAMENTI PROPOSTI
Elettorato attivo e passivo in prima applicazione della legge Almeno in prima applicazione della legge va eliminata nell'elezione degli organi di governo la distinzione tra professori di ruolo ed incaricati e assistenti del ruolo ad esaurimento, e quindi, a maggior ragione, l'assimilazione di questi ultimi ai ricercatori. E' evidente che in tal caso, per la prima costituzione degli organi, va modificato proporzionalmente il numero dei membri eleggibili nelle varie categorie. Va anche modificata proporzionalmente la riserva di posti a favore dei professori di ruolo. Va infine riparata una grave omissione della legge relativa alla normativa regolante la composizione della giunta di ateneo nelle sedi con meno di diecimila studenti in prima applicazione della legge.	Art. 60, completamente sostitutivo. <i>Nella prima applicazione della presente legge, il corpo elettorale di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 43 e del primo comma dell'art. 45, è comprensivo dei docenti di ruolo, dei docenti incaricati, compresi quelli delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli assistenti del ruolo ad esaurimento; essi costituiscono un corpo elettorale attivo e passivo unico.</i> <i>Parimenti nella prima applicazione della presente legge, il corpo elettorale di cui alla lettera c) rispettivamente, del secondo comma dell'art. 43 e del primo comma dell'art. 45 è costituito dai titolari delle borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico, assegnate dalle università o dal Ministero della Pubblica Istruzione, di cui alle leggi richiamate dal primo comma dell'art. 76.</i> <i>Il numero dei membri della componente a) di cui al comma secondo dell'art. 43 e del primo comma dell'art. 45 è, in prima applicazione della legge, rispettivamente di 44 e di 12. Tra gli eletti, almeno diciotto membri per il consiglio di ateneo e cinque per il consiglio di dipartimento devono essere professori di ruolo. Il numero dei membri della componente c), di cui ai commi sopra indicati, è rispettivamente di 4 e di 1.</i> <i>Sempre in prima applicazione della legge, nelle sedi universitarie con meno di diecimila studenti la giunta di ateneo è costituita, in deroga al disposto dell'art. 44, da sette docenti: di ruolo, incaricati e assistenti del ruolo ad esaurimento, i quali costituiscono un corpo elettorale attivo e passivo unico, tre studenti, un titolare di borsa di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico, di cui alle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo 76».</i>
Unificazione o raddoppiamento di sedi universitarie Assolutamente da respingere è la possibilità prevista dall'art. 64, nella formulazione approvata dalla Commissione della Camera, del consolidamento di università minime. Ciò potrebbe, oltre che ad una polverizzazione degli investimenti per la ricerca, ad un aumento delle spese generali e ad un'ulteriore provincializzazione delle università e della cultura.	Art. 64, comma unico). Ripristinare il testo del Senato.

Inquadramento dei docenti e concorsi in prima applicazione della legge (art. 66 - 67 - 68)

Il C. N. U. ha sempre sostenuto che una reale riforma universitaria non potesse prescindere da un inquadramento nel ruolo unico dei docenti di tutti coloro che già svolgevano, spesso da moltissimi anni, le funzioni di docente e di ricercatore con assoluta pienezza di compiti, di responsabilità e di doveri, ma non di diritti e di trattamento economico. Il C. N. U. ribadisce ancor oggi che tale procedura costituirebbe, oltre che un'elementare opera di giustizia, un fatto di grande significato politico, essendo la condizione essenziale per promuovere una gestione democratica della nuova università.

Tra le proposte alternative in discussione il C. N. U. valuta meno iniqua verso gli attuali docenti quella che condiziona l'inquadramento nel ruolo unico ad una verifica dei titoli didattici e scientifici, con trasformazione automatica del posto, anche in soprannumero. A tale verifica, a numero aperto e senza graduatoria, da espletarsi entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrebbero essere ammessi tutti indistintamente gli attuali professori incaricati, compresi quelli delle scuole di specializzazione o perfezionamento, assistenti di ruolo, straordinari e incaricati, tecnici laureati e categorie assimilabili. In nessun caso l'idoneo dovrebbe esser costretto ad un cambio di sede. Ciò infatti provocherebbe, tra l'altro, una situazione di caos nell'università, con conseguenze deleterie ai fini dell'attività didattica e di ricerca.

Il C. N. U. chiede inoltre che la predetta verifica sia ritenuta superflua per i docenti dei più alti parametri (come già statuito per i professori aggregati). Ciò come doveroso riconoscimento di titoli scientifici maturati e di una lunga esperienza didattica. Il criterio parametrico sembra infatti, meglio di altri criteri, temperare, attraverso un lungo processo di aggiustamento, i due requisiti sopra indicati. L'immissione diretta ed immediata di una larga fascia di docenti è per il C. N. U. imprescindibile per i seguenti motivi. Perchè garantirebbe una gestione democratica della riforma e dell'università sin dagli inizi. Perchè spezzerebbe gli attuali gruppi di potere e la conseguente catena genetica delle cooptazioni. Perchè fornirebbe nuovi possibili giudici ai prossimi concorsi, comprese le sopra richieste verifiche di idoneità. In tal modo sarebbe anche notevolmente attenuato il pericolo di giudizi falsati dalla ormai innegabile polarizzazione antagonistica prodottasi tra le varie categorie di docenti, polarizzazione che lo stesso legislatore riconosce implicitamente quando, in deroga al libero gioco democratico, assicura *ope legis* agli attuali cattedratici dei seggi riservati negli organi di governo elettivi.

D'altro canto il C. N. U. respinge nel modo più drastico l'ipotesi di concorsi a numero chiuso, sia pure riservati, che porterebbero ad una lunga paralisi di ogni attività didattica e scientifica nell'università e che, con tutta certezza, verrebbero espletati con grande ritardo rispetto alle scadenze previste. Tale genere di concorsi darebbe inoltre luogo a cooptazioni clientelari, a manipolazioni ed a ritorsioni.

Norme sulla carriera e sul riconoscimento dei servizi precedenti all'immissione in ruolo

E' necessario eliminare ogni equivoco sulla riconoscibilità del servizio pre-ruolo ai professori ordinari. E' necessario altresì riconoscere i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, con disciplina analoga a quella prevista per il ricercatore, di cui all'ultimo comma dell'articolo 35. Si propone di mandare al Consiglio Nazionale Universitario il giudizio di equivalenza alle funzioni di docente e ricercatore universitario, con disciplina analoga a quella prevsta dall'art. 66, comma 3, lettera c.

Art. 70, comma 1).

Sostituire all'espressione: «Ai professori straordinari immessi», la seguente: *Ai professori straordinari e ordinari immessi*.

Comma 2, sostitutivo.

«I riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina nei ruoli del docente unico e delle altre carriere delle pubbliche amministrazioni in qualità di professore ufficiale, o di assistente universitario a titolo retribuito o di tecnico laureato, o di titolare di borse di studio, di cui all'art. 76, avvengono, ove non disposto più favorevolmente, secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 35. Sono ugualmente riconosciuti nel ruolo

Dottorato di ricerca

E' necessario che il Consiglio Nazionale Universitario nell'ambito della programmazione universitaria incentivi i dipartimenti, che inizialmente non ne fossero in grado, a creare le strutture che consentano di istituire i corsi per il dottorato di ricerca.

Valutazione dell'attività del docente

Il C. N. U. rileva che il principio della «verifica» dell'attività scientifica e quindi, inevitabilmente, del valore scientifico del docente, specie dopo non molti anni di servizio, è incompatibile con le esigenze della ricerca «di frontiera» e di quella interdisciplinare che spesso conducono a risutati valutabili solamente dopo molti anni o, addirittura, *post-mortem*. Inoltre, la collaborazione anonima ad importanti ricerche svolte da *équipes* molto numerose, oppure l'organizzazione della cultura e della scienza, attività sicuramente d'alto valore per l'università e la società, non possono essere facilmente documentabili in pubblicazioni scientifiche.

Tempo pieno del docente di ruolo

E' necessario ripristinare qualche forma di verifica della presenza dei docenti nell'università durante i quattro giorni di impegno obbligatorio.

Il C. N. U. ribadisce inoltre che per la serietà e la certezza dell'insegnamento e della ricerca deve essere abolita le possibilità offerta ai docenti di svincolarsi dall'obbligo del tempo pieno dopo dieci anni di servizio.

Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriere delle pubbliche amministrazioni

Appare necessario ripristinare, nella sostanza, la disciplina prevista dall'art. 35 nella formulazione approvata dal Senato. Costituisce infatti esigenza irrinunciabile predisporre garanzie per il futuro a favore dei ricercatori, affinché essi non corrano il rischio — dopo sei anni di attività di ricerca — di dover subire una parentesi, anche lunga, di disoccupazione, in attesa di essere immessi nella pubblica amministrazione secondo le forme ordinarie (concorsi etc.). Va rilevato che il contenuto dell'art. 35, così come approvato in Commissione, è più sfavorevole rispetto alla disciplina vigente relativa agli assistenti ordinari, di cui alla l. 18 marzo 1958, n. 349, art. 7 (nonchè D.P.R. 16 aprile 1959, n. 177). Gli assistenti ordinari, infatti, dopo 5 anni di servizio di ruolo possono — a domanda e senza sostenere alcuna prova — essere immessi nel ruolo dei professori di scuola secondaria, ovvero — previo esame-colloquio — nei ruoli di numerose altre pubbliche amministrazioni (di cui al citato D.P.R. 16 aprile 1959), con quota parte di posti riservati. Peraltro, data la necessità di specifica preparazione, sembra opportuno subordinare l'immissione nel ruolo dei professori di scuola secondaria alla avvenuta frequenza dei corsi annuali di abilitazione di cui all'art. 19 della presente legge.

Art. 20, comma 3-bis), aggiuntivo.

«Il Consiglio Nazionale Universitario promuove la creazione, presso i dipartimenti, di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca».

Art. 28, comma 4-bis), aggiuntivo.

«Nell'ambito dei giorni previsti dal precedente comma, l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera c) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico».

Comma ultimo), soppressivo.

Art. 35, comma 1-bis), aggiuntivo.

«Coloro i quali abbiano conseguito la conferma a norma del secondo comma dell'art. 33 hanno diritto ad ottenere, nel limite di posti previsti dal penultimo comma del presente articolo e previa partecipazione ai corsi abilitanti di cui all'art. 19, la nomina nei ruoli degli insegnanti degli istituti statali di istruzione secondaria, per l'insegnamento di materie che, a giudizio del Consiglio Nazionale Universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca e d'insegnamento per cui vinsero il concorso previsto dal quarto comma dell'art. 32 della presente legge».

Commi 3, 4, 5), aggiuntivi.

Ripristinare i commi 3, 4, 5 dell'art. 35, così come approvati dal Senato.

Milano, 11 ottobre 1971

PROPOSTE DI MODIFICA
ALLA LEGGE DI RIFORMA UNIVERSITARIA

Sedi:

- Ancona
- Arezzo
- Bari
- Bologna
- Cagliari
- Camerino
- Catania
- Ferrara
- Firenze
- Genova
- L'Aquila
- Lecce
- Macerata
- Messina
- Milano
- Modena
- Napoli
- Padova
- Palermo
- Parma
- Pavia
- Perugia
- Pescara
- Pisa
- Roma
- Saleramo
- Sassari
- Siena
- Teramo
- Torino
- Trieste
- Urbino
- Venezia
- Verona

Il Comitato Nazionale Universitario, l'associazione di gran lunga più numerosa e rappresentativa dei docenti e ricercatori universitari di ruolo e non di ruolo, in vista della discussione alla Camera dei Deputati della legge di riforma universitaria, dopo una serie di dibattiti e di verifiche svoltesi nelle singole assemblee di base e nell'Assemblea Generale delle Sedi, mentre ribadisce la validità delle proposte da tempo avanzate, denuncia il persistere nel testo approvato dalla Commissione Pubblica Istruzione della Camera di punti inaccettabili e la mancata soluzione di alcuni problemi fondamentali per un reale rinnovamento dell'Università.

Contro la concertata denigrazione che le forze più retrive nell'università e nel Paese stanno intensificando con la copertura di gran parte degli organi di informazione, il C.N.U. denuncia in particolare il tentativo in atto di svuotare la riforma attraverso le norme sulla composizione e l'elezione degli organi di governo e sull'inquadramento dei docenti, norme che rischiano di abbandonare la gestione della riforma e dell'università ai soli professori di ruolo attuali. A questo proposito il C.N.U. rileva che il contrastato rinvio in Aula di ogni decisione su queste norme, appare sì come un sintomo di ripensamento da parte di talune forze politiche sull'iniquità e l'inefficienza delle soluzioni sin qui adottate, ma dimostra anche il permanere della preconcetta opposizione di altre forze, sia pur esigue, la cui collusione con gli ambienti della reazione accademica risulta sempre più scoperta. Appare particolarmente significativo che quelle stesse forze «moralizzatrici», che si oppongono con ostilità oltranzista alla normativa transitoria sull'inquadramento nel ruolo unico di coloro che già svolgono, spesso da moltissimi anni, le funzioni di docente con assoluta pienezza di compiti, di responsabilità e di doveri, ma non di diritti e di trattamento economico, non abbiano trovato gli stessi motivi di zelante denuncia e di minaccioso rifiuto nell'immissione *ope legis*, nel ruolo subalterno ad esaurimento degli assistenti, di tutti gli idonei passati, presenti e futuri dei concorsi ad assistente, anche di coloro che da decenni non hanno più contatti con l'università.

Il C.N.U. si richiama al senso di responsabilità delle forze politiche democratiche, ricordando che il ristabilimento di un clima di serenità e di fecondo lavoro nell'università passa attraverso il necessario ed irrinunciabile consenso di tutti coloro: docenti, studenti e non - docenti, che hanno lottato per una università realmente al servizio della società. Solo a queste condizioni sarà possibile avviare un dialogo che vada oltre l'approvazione della riforma e creare le condizioni idonee a mettere in moto un processo continuo di rinnovamento democratico dell'università.

PUNTI DA MODIFICARE	SPECIFICI EMENDAMENTI PROPOSTI
Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione E' necessario evitare ogni possibile equivoco che potrebbe nascere dall'attuale formulazione della norma. Gli insegnanti di cui si tratta al proposto comma 3-bis aggiuntivo sono gli unici, tra i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a non avere riconosciuti i servizi pre-ruolo.	di docente unico e in quello degli assistenti del ruolo ad esaurimento, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale Universitario, i servizi prestatati quale professore od assistente in università straniere e come ricercatore presso Enti, Laboratori, Istituti di ricerca italiani e stranieri». Art. 71, comma 2), sostitutivo. «Entro lo stesso periodo e sempre che siano incaricati per almeno tre anni, anche non continuativamente, essi hanno facoltà di optare per l'immissione nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 72, alla classe di stipendio, e con l'anzianità utile anche al passaggio alla classe successiva, corrispondente al numero di anni di incarico». Comma 3). Aggiungere alla fine: «... o nel ruolo dei tecnici laureati». Comma 3-bis), aggiuntivo. «Per coloro che entrino o siano entrati nei ruoli degli insegnanti della istruzione secondaria, il periodo trascorso in qualità di professore incaricato presso le università viene valutato agli effetti giuridici ed economici in misura eguale a quello di assistente ordinario. Il periodo trascorso in qualità di assistente non di ruolo retribuito viene valutato in misura eguale a quello di insegnante fuori ruolo negli istituti di istruzione secondaria». Art. 72, comma 4). Dopo: «Al personale di cui al presente articolo si applica», interpolare la frase: «all'atto dell'ingresso nel ruolo del docente unico e delle pubbliche amministrazione ed». Art. 74, comma 1). Sostituire: I tecnici laureati...» con «I tecnici laureati, bibliotecari, conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici...».
Ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari Il C. N. U., fedele al principio della prevalenza del fattore sostanziale su quello formale, ritiene che l'immissione <i>ope legis</i> nel ruolo ad esaurimento degli assistenti di coloro che siano entrati a far parte di terne di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo, debba aver luogo solo per quei ternati che, dopo l'espletamento del concorso, abbiano continuato ad esercitare, in qualsiasi posizione di fatto o di diritto, attività didattica, o di ricerca, o di perfezionamento presso università italiane o straniere. L'accertamento di tale requisito è demandato ad apposita commissione nominata dal Ministro della P. I., su indicazioni delle Associazioni nazionali dei docenti universitari maggiormente rappresentative. Al comma quarto dell'art. 72 è necessario apportare un ritocco formale a fini di maggiore chiarezza.	
Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti	

PUNTI DA MODIFICARE	SPECIFICI EMENDAMENTI PROPOSTI
Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico E' necessario includere tra le borse che vengono sostituite dagli assegni per i ricercatori universitari quelle istituite con fondi dei Consigli di amministrazione delle singole università. Coloro che fruiscono di tali borse sono, a tutti gli effetti, equiparabili ai borsisti di cui all'art. 21 della stessa legge. Opzioni Appare assurdo che ai docenti ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento che non optino per il tempo pieno possano essere conferiti incarichi interni di insegnamento a titolo retribuito. In tal modo la retribuzione complessiva dei docent <i>part-time</i> sarebbe assai prossima a quella dei docenti a pieno tempo. Personale non strutturato Per coloro che lavorano nell'università come assistenti volontari o borsisti, ed a tutto il personale ricercatore e docente non strutturato, deve essere assicurata la valutazione ai fini del dottorato di ricerca degli anni di servizio svolti e dei risultati conseguiti. Deve inoltre essere assicurato il diritto a quattro anni di attività retribuita per il conseguimento del dottorato, compreso il diritto agli esiti collaterali. Il personale docente e ricercatore non strutturato, che da almeno 5 anni abbia svolto continuativamente una attività didattica e scientifica documentata, deve essere immesso nel ruolo ad esaurimento degli assistenti, previa verifica dei titoli didattici e di ricerca.	Art. 76, comma 1). Sostituire «..e 21 della legge 24 febbraio 1967 n. 62» con: «..21 e 23, comma 7, della legge 24 febbraio 1967 n. 62». Art. 79, comma 7). Aggiungere: «Ai docenti ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento che non abbiano optato per il tempo pieno non possono essere conferiti incarichi di insegnamento a titolo retribuito».